

Tutela legale business

Modello TL 101/01 - Edizione maggio 2017

Contratto di Assicurazione di Tutela Legale

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario;
- b) Condizioni di Assicurazione;

**deve essere consegnato al contraente
prima della sottoscrizione del contratto.**

**Prima della sottoscrizione
leggere attentamente la Nota Informativa.**

UNIQA Assicurazioni SpA



a) Nota Informativa,
comprensiva del
glossario
(pag. 1 di 6)

Nota Informativa

A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione	1
B. Informazioni sul contratto	1
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami	4
Glossario	6

b) Condizioni di
Assicurazione
(pag. 1 di 12)

Condizioni di Assicurazione

Condizioni Generali

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione	1
Art. 2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione	1
Art. 3 - Indicazioni e dichiarazioni	2
Art. 4 - Altre assicurazioni	2
Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto	2
Art. 6 - Disdetta, recesso o anticipata risoluzione del contratto	2
Art. 7 - Clausole o accordi particolari	2
Art. 8 - Pagamento del premio	2
Art. 9 - Diminuzione del rischio	3
Art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo	3
Art. 11 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale	3
Art. 12 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa	4
Art. 13 - Gestione del caso assicurativo	4
Art. 14 - Recupero di somme	4
Art. 15 - Estensione territoriale	4
Art. 16 - Regolamento del premio	4
Art. 17 - Oneri fiscali	5
Art. 18 - Rinvio	5

Condizioni Particolari

Art. 19 - Assicurati - "LINEA BASE" e "LINEA TOP"	6
Art. 20 - Oggetto dell'assicurazione	6
Art. 21 - Prestazioni garantite - "LINEA BASE"	6
Art. 22 - Prestazioni garantite - "LINEA TOP"	7
Art. 23 - Fallimento - concordato preventivo - inabilitazione o interdizione ... del Contraente - alienazione o liquidazione dell'azienda o dell'attività indicata in polizza	8
Art. 24 - Esclusioni - "LINEA BASE" e "LINEA TOP"	8
Art. 25 - "Pacchetto Sicurezza"	9
Art. 26 - Insorgenza del caso assicurativo - "Pacchetto Sicurezza"	10

Condizioni Aggiuntive

Cod. A - Vertenze contrattuali con i clienti	11
Cod. B - Spese di resistenza	12
Cod. C - Retroattività	12
Cod. D - Opposizione a sanzioni amministrative	12
Cod. E - Riforma fiscale e tributaria D.Lgs. 472/97	12
Cod. F - Vertenze con agenti e rappresentanti	12

a) Nota Informativa

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Nella presente Nota Informativa e nelle Condizioni di Assicurazione, le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenze" sono evidenziate in *grassetto corsivo* e sono da leggere con particolare attenzione.

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa e nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: www.uniqagroup.it.

UNIQA Assicurazioni SpA comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.

È inoltre prevista per il Contraente o gli aventi diritto la facoltà di richiedere alla Società, secondo le modalità rese note sul sito internet www.uniqagroup.it, le credenziali di accesso alla propria area riservata, indicando le proprie generalità comprensive di un indirizzo e-mail valido al quale la Società potrà trasmettere le opportune comunicazioni.

A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione

1. Informazioni generali

UNIQA Assicurazioni SpA è un'Impresa con Sede Legale in Italia, autorizzazione D. M. 5716 del 18/08/1966, iscritta all'albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00033. Società appartenente al Gruppo Reale Mutua e che non ha alcun rapporto di controllo, di partecipazione o di direzione comune con Società appartenenti al gruppo austriaco UNIQA Insurance Group AG.

- Codice Fiscale/Registro Imprese di Milano n. 01416080156 - R.E.A. n. 688496.
- Sede Legale: Via Carnia 26 - 20132 Milano.
- Recapito Telefonico: 02.2685831 - Sito Internet: <http://www.uniqagroup.it>, e-mail: posta@uniqagroup.it.
- Numero verde dedicato agli assicurati: 800 25 27 47.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'Impresa, sulla base dell'ultimo bilancio approvato riferito al 31/12/2016, dispone di un patrimonio netto pari a 240,98 milioni di Euro di cui 7,76 milioni di Euro relativi a capitale sociale e 229,60 milioni di Euro relativi a riserve di patrimonio netto.

Gli indici di solvibilità, regime Solvency II, al 31/12/2016 sono pari a: 2,8245 che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 9,5425 che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).

B. Informazioni sul contratto

Il presente contratto prevede il tacito rinnovo alla sua naturale scadenza.

Pertanto, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata di anno in anno, salvo disdetta.

Ulteriori particolari sono descritti nell'art. 8 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA

Le Parti possono rinunciare al rinnovo comunicando la disdetta al contratto, con lettera raccomandata da inviare almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale. In questo caso il contratto cessa dalle ore 24.00 del giorno di scadenza e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 30 giorni previsto dall'art. 3 Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione delle condizioni di assicurazioni che deroga all'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.

In caso di contratto poliennale è facoltà del Contraente rinunciare al rinnovo ad ogni scadenza annuale **con preavviso di almeno 30 giorni**, purché non ricorrano i presupposti di cui all'art. 1899 1° comma 2° periodo.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Il presente contratto garantisce gli oneri, non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale di cui all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione.

Riportiamo sinteticamente le coperture assicurative offerte dal contratto, che valgono con le limitazioni, le esclusioni e nell'ambito dell'estensione territoriale specificati nelle Condizioni di Assicurazione:

- difesa penale per delitti colposi/contravvenzioni;
- difesa penale per delitti dolosi;
- pacchetto sicurezza (D.Lgs. 81/2008, D.Lgs. 193/07, D.Lgs. 152/06, D.Lgs. n. 196/03 e successive disposizioni normative o regolamentari);
- richiesta di risarcimento danni;
- controversie di lavoro;
- controversie relative a locazione o proprietà;
- controversie contrattuali con fornitori;
- controversie contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto;
- consulenza telefonica ARAGTEL;
- chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile;
- condizione aggiuntiva Cod. A - Vertenze Contrattuali con i clienti;
- condizione aggiuntiva Cod. B - Spese di resistenza;
- condizione aggiuntiva Cod. C - Retroattività;
- condizione aggiuntiva Cod. D - Opposizione a sanzioni amministrative;
- condizione aggiuntiva Cod. E - Riforma fiscale e tributaria D.Lgs. 472/97;
- condizione aggiuntiva Cod. F - Vertenze con agenti e rappresentanti.

L'indicazione delle garanzie sopra riportate si riferisce a tutte le garanzie offerte dal contratto.

Le coperture specifiche operanti debbono essere individuate nella polizza sottoscritta dal Contraente nell'ambito della linea di prodotto acquistata (Linea Base o Linea Top) e delle Condizioni Aggiuntive per le quali è stato pagato il relativo sovrappremio.

Ulteriori particolari sono descritti all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione, art. 21 - Prestazioni garantite "Linea Base", art. 22 - Prestazioni garantire "Linea Top", e alle Condizioni Aggiuntive delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA

Il contratto può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione delle garanzie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Ulteriori particolari sono descritti agli artt. 2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione, 10 - Insorgenza del caso assicurativo e 24 - Esclusioni "Linea Base" e "Linea Top" delle Condizioni di Assicurazione.

Inoltre ciascuna garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni proprie per le quali si rinvia ai singoli articoli delle Condizioni Particolari di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA

Su alcune delle coperture è previsto un limite di indennizzo che limita l'importo da indennizzare.

I limiti di indennizzo, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di Assicurazione.

Esempio di applicazione del limite di indennizzo:

- a) *Limite di indennizzo: Euro 1.000,00*
- b) *Ammontare del danno subito: Euro 2.500,00*
- c) *Danno indennizzabile: Euro 1.000,00*

Il corrispondente indennizzo viene quindi determinato come segue:

Danno subito: Euro 2.500,00 > Limite di indennizzo

Danno indennizzato: Euro 1.000,00

Massimale è la massima esposizione per ogni sinistro della Società.

Esempio di massimale:

Massimale: Euro 11.000,00

Danno: Euro 15.000,00

Danno risarcibile: Euro 11.000,00

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze di rischio - Nullità

AVVERTENZA

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Ulteriori particolari sono descritti all'art. 3 - Indicazioni e dichiarazioni delle Condizioni di Assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Ogni aggravamento o diminuzione del rischio deve essere comunicato dal Contraente o dall'Assicurato alla Società.

In caso di aggravamento la Società potrà richiedere l'adeguamento del premio o la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1898 del Codice Civile.

In caso di diminuzione la Società dovrà ridurre il premio dalla prima rata successiva alla comunicazione a norma dell'art. 1897 del Codice Civile.

Ulteriori particolari sono descritti agli artt. 3 - Indicazioni e dichiarazioni e 16 - Regolazione del premio delle Condizioni di Assicurazione.

6. Premi

Salvo il caso di contratto di durata inferiore ad un anno (polizza temporanea), il premio di polizza ha cadenza annuale; tuttavia è possibile concordare il frazionamento semestrale del premio.

Per il pagamento del premio sono previsti i seguenti metodi di pagamento:

- *denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore;*
- *assegni bancari e circolari;*
- *bonifici bancari;*
- *bollettini postali;*
- *bancomat (solo presso gli intermediari dotati di POS).*

7. Rivalse - Recupero somme

AVVERTENZA

Nel caso in cui l'Assicurato venga rimborsato dalla Società, per spese legali sostenute nel corso della vertenza, è tenuto alla restituzione delle stesse qualora vengano recuperate e corrisposte dalla controparte.

Ulteriori particolari sono descritti all'art. 14 - Recupero di somme delle Condizioni di Assicurazione.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA

Il contratto può essere risolto da entrambe le Parti ovvero sia da parte del Contraente sia da parte della Società.

Per i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso vedere l'art. 6 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA

Il presente contratto prevede il tacito rinnovo alla sua naturale scadenza.

Le Parti possono rinunciare al rinnovo comunicando la disdetta al contratto, con lettera raccomandata da inviare almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale. In questo caso il contratto cessa dalle ore 24.00 del giorno di scadenza e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 30 giorni.

In caso di contratto poliennale è facoltà del Contraente rinunciare al rinnovo ad ogni scadenza annuale con preavviso di almeno 30 giorni, purché non ricorrano i presupposti di cui all'art. 1899 1° comma 2° periodo.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Come disciplinato dall'art. 2952 del Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

11. Regime fiscale

Il premio lordo di polizza è comprensivo di oneri fiscali in base all'aliquota del 21,25%:

Gli oneri fiscali relativi al premio corrisposto e non usufruito non potranno essere rimborsati.

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA

L'Assicurato deve denunciare immediatamente alla Società e/o ad ARAG per iscritto, qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

Le procedure liquidative sono descritte agli artt. 11 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale, 12 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa, 13 - Gestione del caso assicurativo delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

L'Assicurato può denunciare i nuovi sinistri tramite posta ordinaria, tramite mail alla casella denunce@arag.it o al numero di fax +39 045.8290 557. Per la successiva trattazione dei sinistri (successivi scambi di corrispondenza per sinistri già aperti) invece si possono utilizzare le mail del responsabile di zona che segue il sinistro, fax +39 045.8290 449 e la posta ordinaria.

13. Reclami

Eventuali reclami nei confronti dell'Impresa, riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a:

Ufficio Reclami UNIQA Assicurazioni SpA.

Via Carnia, 26 - 20132 Milano

Fax: 02/28189677 - e-mail: reclami@uniqagroup.it

I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'Impresa, dell'Intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

L'Impresa, ricevuto il reclamo, deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo all'indirizzo fornito dal reclamante.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax n. 06.421.33.353/745, indirizzo PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito internet dell'Impresa www.uniqagroup.it oppure sul sito IVASS www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

Per la risoluzione di eventuali controversie è previsto l'arbitrato. Ulteriori particolari sono descritti all'art. 13 comma 7 - Gestione del caso assicurativo delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA

Resta comunque fermo il diritto della Società e del Contraente di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

UNIQA Assicurazioni SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale
Michele Meneghetti



Glossario

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, di cui all'art. 19 delle Condizioni Particolari di Assicurazione.
Addetti	soggetti assicurati fatta eccezione dei lavoratori interinali e distaccati.
Caso assicurativo	il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione.
Polizza	il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato e che si compone degli stampati Condizioni di Assicurazione, Condizioni Particolari di Assicurazione con le eventuali Condizioni Aggiuntive.
Tutela Legale	l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/2005 - art. 173.
Società	UNIQA Assicurazioni SpA.
Unico caso assicurativo	il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

b) Condizioni di Assicurazione

Le definizioni del Glossario formano parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

PREMESSA

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:



ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona VR, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411,

fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,

mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@ARAG.it,

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

Condizioni Generali

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

1. La Società, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale convenuto**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati in polizza**.
2. Tali oneri sono:
 - le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'art. 13 punto 4.;
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'art. 13 punto 5.;
 - le spese processuali nel processo penale (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
 - le spese di giustizia;
 - Il contributo unificato (D.Lgs. 11/03/2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
 - le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
 - le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
 - le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
 - le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta**.
3. È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 11 punto 3.

Art. 2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a:
 - regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
 - ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

2. La Società non si assume il pagamento di:
 - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
 - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).
3. **Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.**

Art. 3 - Indicazioni e dichiarazioni

1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.
2. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Art. 4 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'Assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto

1. Salvo la limitazione prevista dall'art. 10 punto 2. della polizza, il rischio assicurativo è coperto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio e gli accessori sono stati corrisposti; in caso diverso è coperto dalle ore 24.00 del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza.
2. Il contratto ha la durata pattuita nella polizza **e si rinnova tacitamente, ogni volta, per un anno**, ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile.

Art. 6 - Disdetta, recesso o anticipata risoluzione del contratto

1. Le parti **possono disdire** il contratto con lettera raccomandata spedita **almeno 60 giorni prima della sua scadenza**.
2. **Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni da darsi con lettera raccomandata;** in tale caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

Art. 7 - Clausole o accordi particolari

Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione Generale della Società.

Art. 8 - Pagamento del premio

1. Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.
2. Se il Contraente non paga il premio o le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
3. **Qualora il Contraente non corrisponda la rata di premio entro 30 giorni dalla scadenza, la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto, fermo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti.**
4. I premi devono essere pagati presso la sede della Società ovvero dall'Intermediario che intermedia la polizza.

Art. 9 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
 - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
 - per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione.**
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
 - **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
 - **trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell'art. 11, entro 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.
4. **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già **disdetti** da uno dei contraenti o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
5. Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo**:
 - **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
 - **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**
 - In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma **il relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 11 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

1. L'Assicurato deve **immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, **entro 3 giorni** dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto**:
 - a) **presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;**
 - b) **presso il foro del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente.**

Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, ARAG fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione punto 2.
4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG.

Art. 12 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti;**
- **indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

Art. 13 - Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 11.
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**
4. **L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.**
5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con ARAG.**
6. La Società e ARAG non sono responsabili dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7. **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.**
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 14 - Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. **Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.**

Art. 15 - Estensione territoriale

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono **in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.**
2. **In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.**

Art. 16 - Regolazione del premio

1. **Il premio annuo lordo è convenuto in base al numero medio degli Addetti dichiarato dal Contraente al momento della stipulazione della polizza e rappresenta il premio minimo anticipato comunque acquisito dalla Società.**

2. *Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare preventivamente le variazioni nel numero medio degli Addetti.*
3. *Poiché il premio è convenuto in base ad elementi variabili si considera anticipato in via provvisoria ed è regolato al termine di ciascun periodo assicurativo annuo .*
4. *A tale scopo entro 60 giorni dalla scadenza di ogni periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Società il numero medio degli addetti impiegati nel corso di tale periodo (mediante la compilazione della relativa denuncia per regolazione premio).*
5. *Le differenze attive, risultanti dalla regolazione, dovranno essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente del documento contrattuale "Appendice di regolazione".*
6. *Se il Contraente non effettua il pagamento della differenza attiva dovuta la garanzia resta sospesa finì alle ore 24.00 della data di pagamento.*
7. *Se il Contraente non comunica per iscritto gli elementi di cui al precedente punto 4, nei termini di tempo nel medesimo indicati, l'operatività della polizza, sarà ridotta in modo direttamente proporzionale all'entità del rischio non comunicato.*
8. *Per i contratti scaduti o cessati sono comunque dovute le comunicazioni di cui al precedente punto 4 ed i premi di cui al precedente punto 5, fermo il diritto della Società di agire giudizialmente, per i sinistri accaduti in nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione, l'operatività della polizza, sarà ridotta in modo direttamente proporzionale all'entità del rischio non comunicato.*
9. *Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di quest'ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.*
10. *La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire le documentazioni ed i chiarimenti necessari (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).*

Art. 17 - Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 18 - Rinvio

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge.

Condizioni Particolari

Art 19 - Assicurati - "LINEA BASE" e "LINEA TOP"

- **Per le Società di persone:** i Soci, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di lavoro a progetto.
- **Per le Società di capitale:** il Legale rappresentante, i soci lavoratori di S.r.l., i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, e tutti gli altri collaboratori con contratto di lavoro a progetto della Società ad eccezione degli Amministratori, dei Sindaci e dei Revisori.
- **Per le Ditte individuali e le Imprese familiari:** il Titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività.
- **Per i Liberi professionisti e per gli Studi Associati:** il Libero professionista, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i familiari del professionista che collaborano nella professione e tutti gli altri collaboratori del Contraente.

Art. 20 - Oggetto dell'assicurazione

Le garanzie previste all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione - delle Condizioni di Assicurazione, che il Contraente dichiara di conoscere ed approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente **per fatti inerenti all'esercizio dell'attività o professione indicata in polizza.**

Vengono, inoltre, garantiti i casi assicurativi di cui agli art. 21 - Prestazioni garantite - "LINEA BASE" e art. 22 - Prestazioni garantite - "LINEA TOP", relativi all'immobile ove ha sede il Contraente **nonché ad eventuali altri immobili nei quali il Contraente esercita l'attività, purché espressamente indicati in polizza e corrisposto il relativo premio.**

Art 21 - Prestazioni garantite - "LINEA BASE"

Le garanzie previste all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione - delle Condizioni di Assicurazione valgono per:

1. Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. del Codice di Procedura Penale (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
2. Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività o professione descritta in polizza, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, **purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, del Codice di Procedura Penale) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società anticiperà al Contraente le spese legali fino ad un massimo di Euro 5.000,00, in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento e/o derubricazione del reato da doloso a colposo, la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

Ad integrazione dell'art. 12 delle Condizioni di Assicurazione, l'Assicurato è obbligato ad informare la Società circa l'esito del procedimento entro e non oltre 30 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza.

La prestazione opera in deroga all'art. 24 - Esclusioni - lett. b) ed f).

Art. 22 - Prestazioni garantite - "LINEA TOP"

Le garanzie previste all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione - delle Condizioni di Assicurazione valgono per:

1. Sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi.
2. Sostenere controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro. **La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.**
3. Sostenere controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività purché **indicati in polizza e corrisposto il relativo premio.** La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.
4. Sostenere controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi **commissionate e/o ricevute dal Contraente, sempreché il valore in lite sia superiore a Euro 200,00.**
5. Sostenere controversie contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto commissionati dal Contraente. Sono comprese le controversie contrattuali per interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.
6. Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 del Codice di Procedura Penale (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
7. Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività o professione descritta in polizza, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, **purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, del Codice di Procedura Penale) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società anticiperà al Contraente le spese legali fino ad un massimo di Euro 5.000,00, in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento e/o derubricazione del reato da doloso a colposo, la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

Ad integrazione dell'art. 12 delle Condizioni di Assicurazione, **l'Assicurato è obbligato ad informare la Società circa l'esito del procedimento entro e non oltre 30 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza.**

La prestazione opera in deroga all'art. 24 - Esclusioni - lett. b) ed f).

8. Gli arbitrati per la decisione di controversie previste dal presente art. 22 - Prestazioni garantite. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.
9. **ARAGTEL - Consulenza Telefonica**

Nell'ambito di tutte le materie previste nella presente polizza è istituito un Servizio di consulenza telefonica al:



"ARAGTEL" è a disposizione dell'Assicurato in orario di ufficio per ottenere:

- una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- chiarimenti sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente polizza;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria.

10. La Società garantisce il pagamento *per la citazione* della Compagnia di Responsabilità Civile.

La garanzia relativa alla citazione della Compagnia di Responsabilità Civile *non è operante:*

- *se il mancato intervento della medesima è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al mancato pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso;*
- *se deriva dalla mancata denuncia tempestiva del sinistro;*
- *se la polizza RC non è operante per la fattispecie in esame.*

Le prestazioni di cui ai punti 2., 3. e 4. del presente articolo valgono per i casi assicurativi *che siano insorti nei paesi dell'Unione Europea, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.*

Quanto sopra a parziale deroga dell'art. 15 - Estensione territoriale - punto 2. delle Condizioni di Assicurazione.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

Art 23 - Fallimento - concordato preventivo - inabilitazione o interdizione del Contraente - alienazione o liquidazione dell'azienda o dell'attività indicata in polizza.

1. *Il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento, inabilitazione o interdizione del Contraente o qualora questi venga ammesso a concordato preventivo.* Dalla risoluzione del contratto stesso consegue inoltre che *le azioni in corso si interrompono con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso del premio pagato e non goduto.*

2. *Il Contraente che non dia comunicazione alla Società dell'alienazione a titolo oneroso o gratuito, di trasformazione dell'azienda o di modifica dell'attività indicata in polizza, rimane obbligato al pagamento del premio.*

I diritti e gli obblighi del Contraente *si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, entro dieci giorni dalla scadenza del premio successivo* alla alienazione o alla trasformazione non dichiara alla Società, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano, in tal caso, alla Società i premi relativi al periodo dell'assicurazione in corso.

Art 24 - Esclusioni - "LINEA BASE" e "LINEA TOP"

Le garanzie non sono valide:

- a) *per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;*
- b) *in materia fiscale ed amministrativa salvo laddove previsto dalle Condizioni Particolari e dalle Condizioni Aggiuntive di polizza;*
- c) *per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;*
- d) *per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori di società;*
- e) *per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;*
- f) *per fatti dolosi delle persone assicurate salvo laddove previsto dalle Condizioni Particolari e dalle Condizioni Aggiuntive di polizza;*
- g) *per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;*
- h) *per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;*
- i) *per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;*
- j) *per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;*
- k) *per contratti di compravendita di immobili;*
- l) *limitatamente al punto 3. e 5. dell'art. 22 - per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti;*

- m) *per controversie relative all'affitto d'azienda;*
- n) *per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;*
- o) *per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;*
- p) *per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;*
- q) *per controversie contrattuali con le Società del Gruppo Uniqa Italia.*

Art. 25 - "Pacchetto Sicurezza"

Condizione aggiuntiva valida solo se espressamente indicata nel frontespizio di polizza e pagato il relativo sovrappremio.

Le garanzie previste all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione - delle Condizioni di Assicurazione vengono prestate al Contraente per:

- a) sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- b) sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 - 590 del Codice Penale);
- c) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato *in misura non inferiore a Euro 250,00.*

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, gli assicurati sono garantiti *se ed in quanto dipendenti del Contraente.*

Tali garanzie valgono nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative e/o regolamentari:

1) **D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:**

Le garanzie vengono prestate *al Contraente* a tutela dei diritti dei propri addetti, in qualità di:

- *Responsabile dei lavori.*
- *Coordinatore per la progettazione.*
- *Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.*
- *Legali Rappresentanti.*
- *Dirigenti.*
- *Preposti.*
- *Medico Competente.*
- *Responsabili dei Servizi di Prevenzione.*
- *Lavoratori Dipendenti.*

Le garanzie valgono anche qualora il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di *Committente* dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. 24 - Esclusioni - lett. b) per la materia amministrativa.

2) **D.Lgs. 193/07 - Relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare.**

La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. 24 - Esclusioni - lett. b) per la materia amministrativa.

3) **D.Lgs. 152/06 - Codice dell'ambiente e successive modifiche ed integrazioni.**

La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. 24 - Esclusioni - lett. b) per la materia amministrativa e in deroga all'art. 24 - Esclusioni - lett. g).

4) **D.Lgs. 196/03 - Tutela della Privacy.**

Le garanzie vengono prestate per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento di attività previste dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003.

Assicurati:

- il Titolare, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 196/03;
- i Responsabili e gli Incaricati del trattamento *dipendenti del Contraente designati per iscritto* ai sensi degli art. 29 e 30 del D.Lgs. 196/03.

Garanzie:

Le garanzie vengono prestate a condizione che **siano adempiuti, quando previsti, gli obblighi relativi alla notificazione del trattamento all'Autorità Garante** ai sensi dell'art. 37 e ss. del D.Lgs. 196/03 e valgono per:

- DIFESA PENALE sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi, dolosi e per contravvenzioni previsti dal D.Lgs. 196/03. Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per delitto doloso verranno rimborsate da ARAG **nel solo caso di assoluzione, esclusi i casi di estinzione del reato, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.** La presente garanzia opera in deroga all'art. 24 - Esclusioni - lett. f);
- DIFESA AMMINISTRATIVA sostenere la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;
- DIFESA CIVILE sostenere la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali **nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile.**

La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. 24 - Esclusioni - lett. b) per la materia amministrativa.

5) D.Lgs 231/2001.

Le garanzie previste dall'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione vengono prestate, in deroga all'art. 19 "Assicurati" e all'art. 24 - Esclusioni - lett. b), per le spese sostenute:

- **dall'Azienda Contraente** per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D.Lgs. 231/01;
- **dai soggetti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/01**, anche se non dipendenti dell'Azienda Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D.Lgs. 231/01. **Per i delitti dolosi le garanzie valgono per come descritte all'art. 21 punto 2. o art. 22 punto 7. delle Condizioni Particolari di Assicurazione.**

Art. 26 - Insorgenza del caso assicurativo - "Pacchetto Sicurezza"

A parziale deroga dell'art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo - delle Condizioni di Assicurazione, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dalle condizioni aggiuntive di cui al "Pacchetto Sicurezza", per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità **del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;**
- **il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge** - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che **siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.**

La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto **ed insorti nel termine di 12 mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti** dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

Condizioni Aggiuntive

Valide solo se espressamente indicate nel frontespizio di polizza e pagato il relativo sovrappremio.

Cod. A - Vertenze contrattuali con i clienti

Condizioni aggiuntive previste per la sola "LINEA TOP".

A1 Vertenze contrattuali con i Clienti, compreso recupero crediti.

Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere **vertenze contrattuali con i clienti** compreso il recupero crediti relative a forniture di beni o prestazioni di servizi **effettuate dal Contraente.**

Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate **decorsi tre mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (art. 474 del Codice di Procedura Civile) o documentati da prova scritta o equiparata (artt. 634 e 636 del Codice di Procedura Civile).** ARAG, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti promuovendo, se necessario, procedimento di ingiunzione e/o esecutivo **purché sussistano oggettive possibilità di recupero.**

La presente condizione viene prestata con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo **e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.**

La prestazione opera in deroga all'art. 24 - Esclusioni - lett. j).

A2 Vertenze contrattuali con i Clienti, compreso recupero credito.

La garanzia di cui alla condizione aggiuntiva A.1 viene prestata con il limite di **quattro denunce** per ciascun anno assicurativo.

A3 Recupero crediti in Unione Europea.

Condizione prevista solo se richiamata la condizione aggiuntiva A.1 o A.2.

Le condizioni aggiuntive A1 e A2 vengono prestate per il recupero crediti che non siano in contestazione da eseguirsi in **Unione Europea ed in Svizzera.**

A4 Vertenze contrattuali con i Clienti escluso recupero crediti.

Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere **vertenze contrattuali con i clienti** relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente.

La presente condizione viene prestata con il limite di **due denunce** per ciascun anno assicurativo **e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.**

La prestazione opera in deroga all'art. 24 - Esclusioni - lett. j).

A5 Vertenze contrattuali con i Clienti escluso il recupero crediti.

Le garanzie di cui al precedente punto A4 vengono prestate con il limite di **quattro denunce** per ciascun anno assicurativo.

A6 Vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti: 10 casi stragiudiziali.

La garanzia è prestata al Contraente per sostenere **fino a n. 10 vertenze contrattuali** con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente. Le prestazioni o forniture devono essere state effettuate **decorsi tre mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da prova scritta o equiparata (artt. 634 e 636 del Codice di Procedura Civile).** ARAG, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà **esclusivamente in via stragiudiziale** ogni azione intesa al raggiungimento dell'accordo direttamente o tramite professionisti **da essa direttamente scelti.** In caso di esito negativo del tentativo stragiudiziale o di componimento bonario, **l'ulteriore fase giudiziale non è oggetto di tale garanzia.**

La presente garanzia opera per le vertenze **che debbano essere trattate in Unione Europea ed in Svizzera.**

La prestazione opera in deroga all'art. 24 - Esclusioni - lett. j).

Cod. B - Spese di resistenza

Condizione aggiuntiva prevista per la "LINEA BASE" e per la "LINEA TOP".

Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati **per fatti illeciti di questi ultimi.**

La prestazione opera:

- **dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile;**
- in primo rischio qualora, **dopo aver attivato la polizza di responsabilità civile**, la stessa non sia operante sulla fattispecie in esame o in quanto venga rigettata la chiamata in causa;
- in primo rischio qualora la polizza di Responsabilità Civile non esista.

Cod. C - Retroattività

Condizione aggiuntiva prevista per la "LINEA BASE" e per la "LINEA TOP".

In deroga all'art. 10 punto 2. delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia opera retroattivamente per imputazioni **penali colpose e contravvenzionali per fatti avvenuti fino ad un anno anteriormente alla data di effetto del contratto**, sul presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità **sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza.**

Sono escluse le imputazioni dolose anche se seguite da sentenza di assoluzione e/o derubricazione.

Cod. D - Opposizione a sanzioni amministrative

Condizione aggiuntiva acquistabile in caso di sottoscrizione del Pacchetto Sicurezza - art. 25 delle Condizioni Particolari di Assicurazione.

La presente garanzia vale nei confronti del Contraente che debba presentare ricorso gerarchico e/o opposizione al giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa relativa allo svolgimento dell'attività indicata in polizza.

Nei casi di sanzione amministrativa pecuniaria, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per la sola violazione, **sia pari o superiore a Euro 1.000,00.**

Sono inoltre escluse sanzioni per le violazioni di norme relative al pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi.

Per l'insorgenza del caso assicurativo si intende quanto previsto dall'art. 26 delle Condizioni Particolari.

La presente garanzia vale a parziale deroga dell'art. 24 - Esclusioni - lett. b).

Cod. E - Riforma fiscale e tributaria D.Lgs. 472/97

Condizione aggiuntiva acquistabile in caso di sottoscrizione del Pacchetto Sicurezza - art. 25 delle Condizioni Particolari di Assicurazione.

La garanzia vale **esclusivamente** per i procedimenti di natura tributaria e fiscale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 472/97 ed eventuali successive modifiche. La garanzia si intende prestata **al Contraente** che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall'autorità preposta.

Le spese relative al ricorso saranno rimborsate **solo in caso di colpa lieve degli assicurati.**

Per l'insorgenza del caso assicurativo si intende quanto previsto dall'art. 26 delle Condizioni Particolari.

Tale garanzia opera in deroga al art. 24 - Esclusioni - lett. b).

Cod. F - Vertenze con agenti e rappresentanti

Condizione aggiuntiva prevista per la sola "LINEA TOP".

La garanzia vale per vertenze contrattuali nei confronti di agenti e/o rappresentanti con **un esborso massimo di Euro 5.000,00** per vertenza, indipendentemente dal massimale previsto per le altre garanzie.

La presente prestazione opera in deroga all'art. 24 - Esclusioni - lett. o).



UNIQA Assicurazioni SpA

Sede Legale: Via Carnia 26 - 20132 Milano - Capitale Sociale Euro 7.761.604,92 i.v. - C.F. / P.I. / Registro Imprese Milano n. 01416080156 - R.E.A. N. 688496
Autorizzazione D.M. 5716 del 18/08/1966 (G.U. 217 del 01/09/1966) - Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00033 - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo delle società capogruppo - www.uniqagroup.it - PEC: uniquaassicurazioni@pec.uniqagroup.it